Regolamento di autodisciplina della campagna elettorale

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina la campagna elettorale relativa alle "Elezioni Primarie 2015" in vista delle elezioni amministrative in programma per il 2015, in applicazione di quanto previsto dal "REGOLAMENTO ELEZIONI PRIMARIE PER LA DESIGNAZIONE DEL CANDIDATO SINDACO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2015" di cui il presente regolamento ne è parte integrante.

Articolo 2 (Propaganda organizzata)

- 1. Il Collegio di Garanzia per le primarie, costituito a norma dell'art.3 del Regolamento "REGOLAMENTO ELEZIONI PRIMARIE PER LA DESIGNAZIONE DEL CANDIDATO SINDACO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2015" promuove ogni iniziativa ritenuta opportuna al fine di pubblicizzare e rendere noto lo svolgimento delle Elezioni Primarie, nonché le relative modalità di partecipazione.
- 2. Il Collegio di Garanzia vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento.
- 3. Le iniziative promosse ed organizzate dal Collegio di Garanzia devono essere ispirate al principio delle pari opportunità tra i candidati, anche tramite l'utilizzo delle reti di comunicazione telematica nonché con ogni altro mezzo non espressamente vietato dal presente regolamento.

Articolo 3 (Norme generali relative alla campagna elettorale dei candidati)

- 1. Alla presentazione della candidatura, ciascun candidato, sottoscrive il presente regolamento, impegnandosi a rispettare le norme in esso contenute.
- 2. Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati, pur dando vita ad un confronto aperto e intenso, mantenendo rapporti improntati al massimo reciproco rispetto. E' vietata ogni azione che possa ledere la dignità degli altri candidati oltre che l'immagine della coalizione.
- 3. Le iniziative e il confronto dei candidati devono essere volte a favorire la più ampia partecipazione alle elezioni primarie ed a favorire la conoscenza del manifesto politico programmatico della coalizione.
- 4. Con la sottoscrizione del presente regolamento ciascun candidato si impegna, una volta tenute le primarie, ad accettare il risultato delle stesse e a sostenere lealmente e incondizionatamente il candidato risultato vincente nella campagna elettorale per l'elezione a Sindaco di Castrovillari.

Articolo 4 (Costi Collegio di Garanzia)

Il Collegio di Garanzia provvederà a dare il massimo risalto all'Elezioni primarie attraverso gli organi di comunicazione, testate giornalistiche e altri mezzi di informazione anche attraverso inserzioni a pagamento, siti web, la predisposizione di volantini manifesti 70x100 e l'affissione degli stessi negli spazi pubblici con le modalità previste dalla normativa vigente.

Provvederà inoltre a stampare le schede elettorali e a predisporre tutto quanto necessario per dotare i seggi elettorali del materiale necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Può incamerare contributi derivanti dai versamenti volontari di associazioni, enti, persone fisiche e ne annota il tutto nel bilancio che redigerà a termine delle Primarie.

Le spese per lo svolgimento dell'evento "Primarie 2015" saranno sostenute dai proventi derivanti dal contributo di 1 euro che gli elettori verseranno durante la fase di svolgimento delle elezioni. Se al termine delle Primarie vi saranno dei fondi residui, essi verranno destinati alla campagna elettorale del candidato risultato vincente alle Primarie stesse

Al fine di costituire una dotazione iniziale di risorse necessarie per l'organizzazione delle Primarie, tutte le forze politiche e sociali che promuoveranno le Primarie dovranno versare un contributo nella misura che sarà determinato dal Collegio di Garanzia.

Articolo 5 (Spese Candidati)

Ai Candidati è consentita la propaganda per pubblicizzare la propria candidatura, contenendo i costi secondo i limiti riportati all'art. 6, ed in particolare:

- 1. La pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda elettorale su mezzi radiotelevisivi, testate giornalistiche o altri organi di stampa e informazione.
- 2. L'affissione in luoghi pubblici esclusivamente di manifesti 70x100 o locandine, diretti a promuovere la candidatura o le iniziative dei singoli candidati purché negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 3. La propaganda elettorale attraverso siti web o altri mezzi di comunicazione elettronica, ovvero la stampa di materiale informativo, nel rispetto della normativa generale applicabile.

A partire dall'approvazione del seguente regolamento e per tutto il periodo antecedente lo svolgimento delle elezioni primarie, vige il divieto per tutti i candidati o soggetti ad essi riferibili di pubblicazione e/o diffusione dei sondaggi politici ed elettorali sull'esito delle elezioni primarie.

Articolo 6 (Limiti di Spesa)

La campagna elettorale dei candidati è improntata a criteri di sobrietà.

I candidati e i loro comitati elettorali si impegnano a svolgere campagne elettorali con correttezza ed uso ponderato e contenuto delle risorse, finanziate in modo trasparente e sempre accompagnate da un rendiconto finale, senza avvalersi per fini personali della pubblicità o comunicazioni istituzionali. Si impegnano, inoltre ad evitare forme di propaganda invasiva, nel rispetto dell'ambiente e del decoro urbano."

Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative: - alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda; - alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi per la propaganda; - al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibili al candidato, nonché quelle relative al contributo di sostenitori esterni o di associazioni, sono computate tra le spese del singolo candidato. Tali spese debbono essere rendicontate nella dichiarazione di cui al successivo comma e la relativa documentazione deve essere conservata a cura dell'interessato o di un suo delegato per almeno tre mesi successivi allo svolgimento delle Elezioni Primarie ai fini dell'effettuazione dei relativi controlli.

Tutti i candidati trasmettono al Collegio di Garanzia, personalmente o tramite un loro referente, una dichiarazione contenente un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute.

In tale dichiarazione dovranno essere analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti da persone fisiche e giuridiche, di valore superiore a mille euro.

Articolo 7 (Trasparenza dei costi)

Il Collegio di Garanzia darà la massima pubblicità dei costi sostenuti e delle entrate ricevute attraverso la pubblicazione del bilancio finale del Collegio di Garanzia e dei singoli candidati, che saranno divulgati attraverso la coalizione e i candidati partecipanti alle elezioni Primarie, garantendo modalità che ne consentano la consultazione a chiunque ne faccia richiesta.

Il candidato risultato vincente alle Elezioni Primarie dovrà altresì dare la massima pubblicità dei costi sostenuti e delle entrate ricevute per la successiva campagna elettorale per l'elezione a Sindaco di Castrovillari.

Articolo 8 (Presentazione delle segnalazioni per violazione del regolamento)

Il Collegio di Garanzia deve vigilare sul corretto svolgimento della campagna elettorale nonché sul rispetto del presente regolamento, adottando tutte le misure ritenute necessarie a far cessare le eventuali violazioni ed a consentire il corretto proseguimento della campagna elettorale.

Ciascun candidato alle Elezioni Primarie o, nella fase antecedente a queste, ciascun cittadino può presentare una segnalazione al Collegio di Garanzia in relazione a presunte violazioni del presente regolamento.

La segnalazione è redatta per iscritto in modo quanto più possibile circostanziato e ad essa è allegata tutta la documentazione eventualmente ritenuta utile, al fine di comprovarne i contenuti nonché una copia di un documento di riconoscimento di chi effettua la segnalazione.

Articolo 9 (Esame delle segnalazioni e misure sanzionatorie)

La violazione del presente regolamento, con particolare riferimento agli artt. 3, 5 e 6, da parte di ciascun candidato, comporta l'esclusione dalle primarie e/o la decadenza in caso di elezione.

Il Collegio di Garanzia, una volta investito della segnalazione, invita, anche per vie brevi, i soggetti interessati a rendere note, anche oralmente, eventuali osservazioni o a produrre la documentazione ritenuta utile. Una volta acquisite tutte le informazioni considerate opportune, e comunque entro cinque giorni dal ricevimento della segnalazione, si pronuncia sulla stessa. Tale pronuncia è inappellabile. Nell'ultima settimana prima delle Elezioni, il termine per assumere la decisione è ridotto a quarantotto ore.

Il Collegio di Garanzia, accertata la violazione, deve prescrivere agli interessati le misure ritenute necessarie al fine di far cessare il comportamento scorretto e di ristabilire la parità di condizioni fra i candidati, eventualmente prescrivendo comportamenti riparatori a favore dei soggetti danneggiati o del partito, nel caso venga lesa la sua immagine.

Nel formulare le prescrizioni di cui al precedente comma, il Collegio di Garanzia fissa altresì il termine per l'adozione delle misure medesime e può prescrivere che, in caso di mancata adozione delle misure impartite, i candidati ai quali è attribuibile la violazione, siano esclusi dalle Elezioni Primarie o dichiarati decaduti nel caso siano stati eletti.

Nel caso in cui il Collegio di Garanzia si pronunci per l'esclusione o la decadenza di un candidato, gli interessati possono presentare ricorso sul quale che si pronuncia lo stesso Collegio entro 48 ore. Tale pronuncia è inappellabile.

Le riunioni del Collegio di Garanzia sono valide in sede di prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti, che assumono decisioni con la maggioranza qualificata; in sede di seconda convocazione le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Responsabile.

Della riunione o delle riunioni nelle quali sono esaminate le segnalazioni presentate ai sensi del presente articolo è redatto un verbale nel quale si dà conto, anche in forma succinta, degli elementi esaminati e delle motivazioni poste alla base della decisione assunta.

Le decisioni assunte nonché i relativi verbali sono portate a conoscenza degli interessati e rese disponibili a tutti, nonché comunicati alle forze che hanno organizzato le Primarie.